



*Al Presidente della Corte di Appello
CATANIA*

*Al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello
CATANIA*

*e p.c. A tutti i dipendenti della Corte di Appello
CATANIA*

Oggetto: Richiesta rettifica ordine di servizio n. 6 prot. n.831/2020 /2020. Inapplicabilità dell'orario multiperiodale per CoVid-19.

La USB P.I. – Giustizia, a seguito di segnalazioni ricevute dal personale della sede, letto l'ordine di servizio interno n. 6 emesso da codesto Dirigente Amministrativo e vistato dal Presidente, sottolinea che l'utilizzo dell'orario multiperiodale al fine di limitare la presenza del personale nell'ufficio sia in evidente contrasto con le disposizioni normative in tema di contenimento epidemiologico da corona virus.

Come è noto, tutta la normativa CoVid-19 mira alla tutela della salute dei cittadini sul territorio nazionale. Pertanto le restrizioni hanno la finalità di evitare gli assembramenti, limitare gli spostamenti delle persone e ridurre la presenza fisica nei luoghi di lavoro.

Il decreto legge n.18/2020 art. 87 comma 1 ha stabilito che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, anche nella forma semplificata e in deroga a tutti gli accordi e che ove non sia comunque possibile ricorrere a questa modalità di lavoro, “*le amministrazioni utilizzano gli strumenti contrattuali delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva*”.

La USB P.I. – Giustizia sottolinea che **il lavoro multiperiodale non rientra in alcun modo tra gli istituti indicati dalla normativa** e che utilizzare questa tipologia di orario genera delle evidenti **disparità di trattamento** tra lavoratori a causa della necessità di recupero futuro delle ore non effettuate da parte di quei dipendenti esclusi dalla fruizione dello smart working.

Si sottolinea che gli elementi essenziali per ricorrere all' Orario Multiperiodale art. 22 CCNL Funzioni Centrali sono:

- comma 1: che ci siano prevedibili esigenze di servizio in relazione ad una variazione d'intensità dell'attività lavorativa;
- comma 2: che siano individuati, contestualmente, di anno in anno i periodi di maggiore o minore concentrazione dell'orario e che gli stessi, di norma, non possano superare le 13 settimane;
- comma 3: che il recupero dell'orario eccedente possa essere attuato con la riduzione dell'orario giornaliero oppure riducendo il numero delle giornate lavorative.

Allo stato dell'arte non risulta:

- che vi siano state prevedibili esigenze di servizio anzi, il vero dramma è che **la situazione attuale è del tutto imprevedibile e straordinaria**;
- che siano stati individuati, contestualmente, nell'anno i periodi di maggiore o minore concentrazione dell'orario;
- che sia stato svolto un periodo di maggiore carico di lavoro tale da far ipotizzare il recupero del surplus dell'orario, in sostanza dal tenore letterale del comma sembrerebbe che prima si svolga il periodo di maggiore concentrazione dell'orario per poi utilizzare il recupero.

In ogni caso, ammesso e non concesso, volendo ricorrere a questa tipologia di orario sarebbe stato necessario acquisire la preventiva adesione del dipendente e procedere ad un confronto con la parte sindacale. Nessuna delle due condizioni è stata rispettata.

E' inaccettabile che questo evento inaspettato e drammatico possa spiegare le sue conseguenze negative sui singoli dipendenti visto che *ha travolto, prima di tutti, l'amministrazione la quale, a differenza di altre, è stata colta del tutto impreparata sul lavoro agile.*

La USB ricorda che, seppur in forma residuale, è prevista la possibilità di esonerare il dipendente dal servizio assimilando tale esenzione a "servizio prestato a tutti gli effetti di legge" (art. 87 comma 3 d.l.18/2020).

Pertanto, ribadendo la non applicabilità dell'orario multiperiodale ad un simile contesto emergenziale, la USB P.I. – Giustizia chiede immediatamente la rettifica dell'ordine di servizio n. 6/2020 e, in caso contrario, non esiterà a intraprendere tutte le azioni a sua disposizione per la tutela dei dipendenti interessati da tale provvedimento.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Roma, 8 aprile 2020

USB P.I. – Giustizia
Giuseppa Todisco

